

## REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

*Ai sensi del D. lgs. 28/2010 e successive modifiche e DM 150/2023*

### INDICE

---

- Art. 1 Applicazione del Regolamento
  - Art. 2 Avvio della Mediazione
  - Art. 3 Adesione al Procedimento
  - Art. 4 Nomina del Mediatore
  - Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione  
del mediatore
  - Art. 6 Luogo della Mediazione
  - Art. 7 Presenza delle Parti, rappresentanza e assistenza
  - Art. 8 Procedimento
  - Art. 9 Svolgimento della Mediazione e poteri del  
mediatore
  - Art. 10 Proposta del Mediatore
  - Art. 11 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso  
agli atti
  - Art. 12 Conclusione della Mediazione
  - Art. 13 Responsabilità delle parti
  - Art. 14 Indennità e valore della lite
  - Art. 15 Gratuito Patrocinio
  - Art. 16 Procedura Telematica di mediazione
  - Art. 17 Sospensione e Cancellazione dell'Organismo
  - Art. 18 Reclami
- 
- Allegato I. Tabella delle Spese di Mediazione
  - Allegato II. Codice Etico
  - Allegato III. Scheda di valutazione

## ART. 1 Applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alle procedure di mediazione gestite da CNMA "Camera Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato" (di seguito l'Organismo), ai sensi del D.Lgs 28/2010 e ss mm. e del DM. 150/2023, relative alle controversie civili e commerciali e vertenti su diritti disponibili, che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, per delega di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

2. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo o ragione, gestiscono o usufruiscono dei servizi di mediazione dell'Organismo, sono tenuti alla sua osservanza ed applicazione. I mediatori iscritti all'albo dell'Organismo, gli incaricati di sede secondaria, la segreteria, il personale amministrativo CNMA, i tirocinanti e eventuali consulenti tecnici che dovessero essere nominati lo accettano, senza riserve, al momento in cui instaurano un rapporto con l'Organismo. Le parti di un procedimento di mediazione, i loro consulenti e comunque chiunque partecipi ad un procedimento di mediazione, a qualsiasi titolo, deve averlo letto, compreso ed accettato.

## ART. 2 Avvio della Mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo tramite la domanda di avvio in forma libera o mediante la modulistica predisposta da CNMA e reperibile sul sito [www.cnma.it](http://www.cnma.it)

La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, può considerarsi validamente depositata se trasmessa mediante posta elettronica certificata ovvero depositata *brevi manu* presso una delle sedi dell'Organismo, che rilascerà ricevuta di avvenuto deposito.

La domanda deve contenere:

- indicazione dell'Organismo e del Tribunale territorialmente competente;
- nomi, recapiti (anche pec) e dati identificativi delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o difensori presso cui effettuare le comunicazioni;
- oggetto della lite;
- ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;
- elenco dei documenti che si intendono produrre pubblicamente
- valore della controversia, determinato in conformità ai criteri previsti dagli artt da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;
- ricevuta del pagamento delle indennità di primo incontro oltre le spese vive;
- i dati necessari per la fatturazione;

- per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II bis del D.lgs 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato.

- fotocopia di un documento della/e parte/i istante/i  
Se la domanda non è presentata mediante la modulistica predisposta dall'Organismo, deve contenere gli elementi essenziali dell'istanza previsti dalla legge e dal Regolamento dell'Organismo.

2. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del Regolamento dell'Organismo e delle indennità di cui alla tabella allegata.

3. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio da parte del Richiedente, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Ad avvenuto pagamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura. L'Organismo non può rifiutarsi di ricevere la domanda di mediazione se non per giustificati motivi. Tuttavia, quando l'istanza è priva anche solo di alcuno degli elementi e del contenuto richiesto è irricevibile. L'Organismo ne informa la parte, invitandola alla corretta compilazione. In tali casi, l'Organismo non risponde delle eventuali conseguenze dovute al ritardo di inserimento della domanda nel Registro degli Affari di Mediazione (Registro tenuto in conformità all'art 6 lett. p) del DM 150/2023), in relazione al tempo della domanda.

4. L'Organismo dovrà intendersi territorialmente competente se ha una sua sede accreditata presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art 6 co.1 lett i) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ovvero se possiede una sede in convenzione ai sensi dell'art 6 co. 1 lett i), anche per la gestione di singole mediazioni. La Competenza è in ogni caso derogabile su accordo delle parti.

5. La domanda di mediazione, il mediatore designato, la data, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti dall'Organismo nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata) e, comunque, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere alla convocazione come sopra descritto, la parte può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione allo scopo di far produrre alla domanda di mediazione sulla prescrizione gli stessi effetti della



domanda giudiziale e di impedire la decadenza per una sola volta.

Le comunicazioni saranno effettuate agli indirizzi indicati dalle parti e nessuna responsabilità circa la verifica della correttezza degli indirizzi può imputarsi all'organismo

### **Art. 3 Adesione al Procedimento**

---

1. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione in conformità alle indicazioni della convocazione ricevuta, tramite il modulo di adesione predisposto dall'Organismo.

Tuttavia, l'adesione alla mediazione è in forma libera e può intervenire a mezzo dichiarazione scritta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, con indicazione di:

- nomi delle parti e numero del procedimento;
- nomi e recapiti (anche pec) e dati identificativi delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o difensori presso cui effettuare le comunicazioni nel caso in cui si intenda estendere il contraddittorio a altri soggetti;
- i dati per la fatturazione;
- elenco dei documenti che si intendono produrre pubblicamente;
- eventuale descrizione dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande di parte aderente;
- in caso di domanda riconvenzionale valore della controversia, determinato in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;
- ricevuta del pagamento delle indennità di primo incontro oltre eventuali spese vive;
- per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II bis del D.lgs 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato. In ogni caso deve essere leggibile e compilata digitalmente.

2. L'adesione al procedimento costituisce accettazione del Regolamento dell'Organismo e delle indennità di cui alla tabella allegata.

3. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata dalla corresponsione delle spese

di avvio della procedura. Le richieste di rinvio saranno comunque valutate caso per caso.

### **Art. 4 Nomina del Mediatore**

---

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti nel rispetto dei termini di legge, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

2. Il mediatore è nominato, dal Responsabile dell'Organismo, tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti presso l'organismo CNMA ovvero presso l'Organismo con cui abbia stipulato una convenzione ai sensi dell'art 6. Co. 1 lett t) del DM 150/2023 (anche per singole mediazioni). Il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore in primo luogo con riguardo la natura della controversia e la competenza professionale del mediatore che risulta maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rictrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

3. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore tenuto conto dei criteri di cui al punto 2

4. Il mediatore designato non può rifiutare l'incarico senza giustificato motivo

### **Art 5. Indipendenza, imparzialità, idoneità e sostituzione del mediatore**

---

1. Il mediatore nominato, per ciascun affare per il quale è designato, è tenuto a sottoscrivere, prima di iniziare il

procedimento di mediazione, una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, idoneità e adesione al Codice etico e al Regolamento dell'Organismo e all'uopo dichiara: *“di conoscere e osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo, di essere imparziale, indipendente e neutrale, e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi a osservare il Regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché di informare il Responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni”*

2. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del codice di procedura civile e nei casi di incompatibilità previste dal codice etico o dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'art 8 comma 4 del d.lgs 28/2010 e ss mm, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante p.t. o responsabile.

3. Il mediatore è tenuto a comunicare all'organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da rendere dubbia la propria incompatibilità all'incarico. Non può in ogni caso assumere l'incarico laddove ha un interesse nella lite

4. Il mediatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

5. formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative

6. corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

7. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio: è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'accordo

8. chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

9. La violazione degli obblighi di cui all'art 21 del DM 150/2023 commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto.

10. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro mediatore del proprio elenco di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento e sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sostituzione del mediatore.

11. In ogni momento le parti possono chiedere, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore al responsabile dell'Organismo. Ove il mediatore da sostituire sia il Responsabile dell'Organismo alla nomina del mediatore provvederà il mediatore più anziano nel rispetto dei criteri di nomina di cui all'articolo 2 del presente Regolamento

12. L'Organismo non può in ogni caso prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternative delle controversie laddove sia l'Organismo stesso ad avere un interesse nella lite.

13. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

#### **Art. 6 Luogo della Mediazione**

1. La mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo e le sue sedi secondarie ex art 6 co 1 lett i) del DM 150/2023, nonché presso le sedi convenzionate ai sensi dell'art 6 co 1 lett t) del DM 150/2023, anche con riferimento a singoli procedimenti di mediazione. Nell'ipotesi di cui all'art 6 co. 1 lett t) del DM 150/2023 l'Organismo pubblica sul proprio sito web data, oggetto e durata dell'accordo e ne trasmette immediatamente copia al Responsabile del Registro.



2. In alternativa, salvo che consti una diversa volontà anche di una sola delle parti o del mediatore o del Responsabile dell'Organismo, lo svolgimento della procedura può essere fissato in altro luogo ritenuto più conveniente.

#### **Art. 7 Presenza delle Parti, rappresentanza e assistenza**

---

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. In presenza di giustificati motivi che ne impediscono la partecipazione personale si applica l'art 8 co 4 del d.lgs 28/2010, che trova applicazione anche con riferimento alla partecipazione delle persone giuridiche.

2. Nelle procedure di Mediazione Obbligatoria quale condizione di procedibilità e quando la mediazione è demandata dal giudice le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

#### **8. Il Procedimento**

---

1. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità, idoneità e indipendenza.

2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene nei termini di legge, salvo diversa concorde indicazione delle parti. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di raggiungere un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del Mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

3. per lo svolgimento del primo incontro l'Organismo assicura una disponibilità temporale non inferiore a due ore, che può differirsi con il consenso delle parti nell'arco della stessa giornata per la stesura dell'accordo raggiunto, particolari complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

4. nei casi di cui all'art 5 comma 1, e 5 quater, del d.lgs 28/2010 e ss mm, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;

5. il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del mediatore

6. il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, stabilite con DM 30 maggio 2002 per i periti e CTU nominati dal Tribunale. L'esperto deve tenere indenne il mediatore e l'organismo da qualsiasi pretesa, nel caso in cui le parti non paghino il suo compenso.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

#### **Art. 9 Svolgimento della Mediazione poteri e doveri del mediatore**

---

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.

2. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.

3. Il mediatore, deve attenersi alle norme di legge, del presente regolamento e del codice etico e non può ricevere direttamente dalle parti, a nessun titolo, compensi o altre somme di denaro.

#### **10. Proposta del Mediatore**

---

1. Quando le parti non raggiungono un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegarsi al verbale.

2. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alla parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore

entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata.

3. Il mediatore si può riservare il diritto di non formulare alcuna proposta se la richiesta proviene da una sola delle parti e vi è espressa opposizione alla sua formulazione da almeno una parte per cui sarà a discrezione del mediatore procedere con la formulazione della proposta se ritiene di aver acquisito elementi necessari e sufficienti. Il mediatore può formulare la proposta anche in caso di assenza di una o più parti.

4. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.

5. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o altre informazioni acquisite nel corso del procedimento.

6. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

#### **Art. 11 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso agli atti**

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, raccolti per lo svolgimento delle singole procedure, avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali" e delle previsioni di cui all'art. 47 comma 6 del DM 150/2023.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipi al procedimento di mediazione, ivi inclusi i tirocinanti, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Si applicano gli artt. 9 e 10 del d.lgs. 28/2010 e ss. mm.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso espresso, anche orale, della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni dalla conclusione del procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

5. Ciascuna parte, purché legittimata e in regola con i pagamenti, previo pagamento di eventuali spese vive, può fare richiesta di accesso agli atti a mezzo pec agli indirizzi indicati sul sito dell'Organismo, indicando le modalità con cui richiede di ricevere copia (cartacea o digitale) e gli indirizzi (fiscali o digitali) ove riceverli. L'Organismo nel termine di giorni 30 dalla richiesta, si impegna a trasmettere copia degli atti al richiedente a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 12 Conclusione della Mediazione**

1. La mediazione si considera conclusa quando:  
- le parti hanno raggiunto un accordo o accettano la proposta del mediatore  
- le parti non hanno raggiunto un accordo né accettato la proposta del mediatore;  
- decorsi i termini di legge, nel caso di mancato accordo a proseguire

2. Conclusa la mediazione, il mediatore redige processo verbale che viene redatto, sottoscritto e conservato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

3. Il rilascio dei verbali della procedura avviene su richiesta e previo saldo delle ulteriori spese di mediazione e degli eventuali costi ai sensi dell'art. 16 co. 3 del DM 150/2023

4. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l'accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti.

5. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento,

da trasmettere debitamente sottoscritta alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione.

#### Art. 13 Responsabilità delle Parti

1. E' di competenza esclusiva delle parti verificare:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. CNMA non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo.
- il tribunale competente a conoscere della controversia;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante e della procura speciale sostanziale;
- la sussistenza o meno di "giustificati motivi" che ne impediscano la partecipazione personale;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio;
- la scelta a chi effettuare le comunicazioni (es. al difensore in luogo delle parti, rappresentante, domiciliatario, ecc.);
- la non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Sono altresì tenute al pagamento delle indennità come da tabella adottata dall'Organismo.

2. CNMA non può essere comunque ritenuta responsabile - e ne saranno responsabili solo le parti interessate - di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento negligente dell'organismo stesso, conseguenti a:

- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, dei soggetti c/o dei loro recapiti e in ogni caso di domanda incompleta c/o illeggibile e/o errata e/o illeggibile o non comprensibile

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza indicazione della data dell'incontro di mediazione; fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere ai sensi del c.1 art 8 del d.lgs 28/2010 e ss mm.

4. Nel caso nasca una controversia riguardo il servizio di mediazione le parti accettano quale foro competente quello della sede legale dell'Organismo. Tuttavia, prima

di ricorrere alla giustizia, le parti e l'Organismo si impegnano ad esperire un procedimento di mediazione presso un organismo terzo

#### Art 14. Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive di cui all'art 28 co.3 del d.lgs 28/2010

2. L'indennità, dovuta da ciascuna parte, si compone di due voci: a) spese di avvio del procedimento e b) spese di mediazione:

- a) Sono Spese di Avvio:  
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;  
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.
- b) Sono Spese di Mediazione:  
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;  
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio;  
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra.

3. Quando il procedimento non si conclude al primo incontro per mancato accordo sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione determinate secondo la tabella -adottata dallo scrivente - delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art 31 del DM 150/2023 -allegato A e in applicazione delle ulteriori previsioni di cui all'art 31 dello stesso decreto.

4. In caso di accordo alle somme di cui al punto 3) sopra richiamato, ai sensi dell' articolo 30, comma 1 del DM 150/2023, si applica l'aumento del 10% in caso di accordo raggiunto al primo incontro e del 25% in caso di accordo raggiunto in incontri successivi al primo

5. In caso di mediazioni obbligatorie ai sensi dell'art 5 del d.lgs 28/2010 e delegate dal giudice, le indennità di primo incontro e le ulteriori spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri previsti dagli artt da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore in base agli stessi criteri menzionati.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono dette indicazioni, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri del codice di procedura civile, il valore della lite è determinato dall'Organismo, con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvivono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri sopra menzionati e di cui ai commi da 1 a 4 dell'art 29 del DM 150/2023.

9. Le Indennità di primo incontro e eventuali spese vive sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione di cui sopra.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

#### **Art 15. Gratuito Patrocinio**

---

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.lgs 28/2010 e ss mm, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

2. L'indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del D.lgs 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

#### **ART 16. Procedura Telematica di Mediazione**

---

1. Ogni parte del procedimento può manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica

2. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, si svolge nel rispetto delle previsioni di legge di cui all'art 8 bis del d.lgs 28/2010 e eventuali successive modifiche che dovessero intervenire da intendersi qui integralmente richiamato.

3. Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, può chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate e il rispetto della riservatezza e si svolge nel rispetto delle previsioni di legge.

#### **Art. 17. Sospensione e Cancellazione dell'Organismo**

---

1. In caso di sospensione o cancellazione l'Organismo, e l'Ente di formazione, ricevuto il relativo provvedimento, dà immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, ai mediatori inseriti nel proprio elenco e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi e attesta al Responsabile del Registro l'adempimento di tale onere. Dopo la comunicazione, fermi gli obblighi di conservazione ai sensi degli artt. 8-bis co. 5 del d.lgs 28/2010 e 16, co. 4 del DM 150/2023, non possono essere erogati i servizi di cui al DM 150/2023. La procedura di mediazione in corso può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario in conformità all'art 41 del DM 150/2023.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione prevista dall'art 39 co.3 del DM 150/2023, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro Organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'Organismo sospeso o cancellato.

Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'Organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'Organismo individuato e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi 15 giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

Quando la mediazione prosegue innanzi ad altro organismo, sia in caso di sospensione che cancellazione,

CNMA cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'Organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

#### **Art. 18. Reclami**

---

Le parti del procedimento, gli Avvocati che le assistano nonché tutte le altre parti che per qualsiasi ragione siano intervenuti nel procedimento possono presentare eventuali reclami riguardo al servizio di mediazione mediante posta elettronica certificata o *brevi manu* presso la sede dell'Organismo in cui il servizio è stato erogato, che rilascerà ricevuta di avvenuto deposito.